



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CANZIO | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RAMBALDI | ALBERTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BALLI | GIORGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 899/2015
spedito il 18/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030604104/2014 IVA-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030604113/2014 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030604114/2014 IVA-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B030604126/2014 IVA-ALTRO 2009

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 899/2015

UDIENZA DEL

25/11/2016 ore 16:00

N°

1630

PRONUNCIATA IL:

25.11.16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12.12.16

Il Segretario

Francesco Nigamini

ricorre avverso n.4 avvisi di accertamento in materia di IVA ed altro relativi alle annualità dal 2006 al 2009 compresi. Gli accertamenti nei confronti della ricorrente scaturiscono da una più estesa indagine accertativa che ha coinvolto varie altre società e che l'Ufficio ritiene tutte consapevolmente coinvolte in un complesso meccanismo "criminoso" costituito dal porre in essere fittizie operazioni straordinarie rappresentate dalla cessione di rami d'azienda attraverso le quali sono stati trasferiti fittizi crediti IVA per importi rilevanti, utilizzati in compensazione.

La parte contesta tale ricostruzione dei fatti e comunque la propria estraneità, eccependo: A) La nullità degli avvisi di accertamento per decadenza del potere di accertamento in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008; B) L'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari; C) La illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione degli art. 2697 (onere della prova) 2727 e 2729 in merito alle presunzioni semplici del codice civile e difetto di motivazione; D) La legittimità del comportamento della : mancanza dell'elemento soggettivo della prova; E) Nel quantum l'applicabilità dell'art. 2506 quarter c.c. in quanto, in caso di scissione parziale, la responsabilità solidale sarebbe solo successiva ed attenuata dall'applicazione e dal richiamo della normativa civilistica (art. 2506 quarter avente portata generale. Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.

Con memoria aggiunta ribadisce le argomentazioni già sollevate insistendo particolarmente sulla intervenuta prescrizione relativamente alle tre prime annualità, anche alle luce della nuova e recente normativa sulla materia.

In precedenza era stata esaminata e respinta l'avanzata istanza di sospensione.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio contestando in toto le tesi avversarie e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso e conseguente conferma del proprio operato, con vittoria di spese. Con estesa memoria ricostruisce tutta la fattispecie che trae origine da una segnalazione dell'Ufficio Antifrode della Regione Emilia Romagna ed in particolare dal comportamento fraudolento della che operava su tutto il territorio nazionale ponendo in essere fittizie operazioni straordinarie, rappresentate dalla cessione di rami d'azienda, e del coinvolgimento di altre società sino a pervenire ad identificare le responsabilità dell'attuale ricorrente. Contesta le varie argomentazioni sollevate dalla ricorrente dando ampia prova della bontà del proprio operato. Quanto alla presunta prescrizione delle tre prime annualità, evidenzia il raddoppio dei termini in seguito alla denuncia all'autorità giudiziaria e comunque in presenza del solo obbligo di segnalazione e produce specifico atto di citazione della Procura della Repubblica di FI nei confronti della ricorrente. Quanto al punto E) del ricorso allega recente sentenza della Cassazione la n.13059 del 07.05.2005, relativo ad una fattispecie simile, in cui la Corte ribadisce che per i debiti fiscali della scissione relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminate le diverse tesi proposte e le relative documentazioni, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento e vada respinto con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Preliminarmente ritiene di respingere tutte le argomentazioni della ricorrente miranti a sostenere la presunta nullità e/o illegittimità degli atti impugnati. La Commissione non ravvisa alcun elemento di decadenza stante il raddoppio dei termini previsti in casi di presenza di elementi e di fatti penalmente rilevanti, come nella fattispecie e che hanno dato luogo ad una specifica chiamata in causa della ricorrente da parte della Procura della Repubblica; la nuova normativa invocata dalla parte non si applica alla fattispecie in quanto non ha valenza retroattiva. Quanto all'atto lo stesso appare in grado di porre il contribuente nelle condizioni di conoscere le pretese dell'Erario e di potersi adeguatamente difendersi come è avvenuto e quindi non è possibile sostenere la sua illegittimità su tale presupposto, ed in tal senso vedasi numerosissima ed autorevole giurisprudenza. Quanto agli elementi accertativi poste a base delle richieste, gli stessi appaiono motivati,

fondati e di indubbia gravità e tali da comportare il rovesciamento dell'onere della prova nei confronti della ricorrente. Quanto alla sostenuta mancanza dell'elemento soggettivo della frode a carico della ricorrente, che qui viene chiamata a rispondere solidalmente, questa Commissione ritiene che tale argomentazione non possa trovare rilevanza stante la stretta connessione tra le due società coinvolte, con la presenza di medesime persone fisiche coinvolte con incarichi diversi in entrambe le società e quindi insostenibile sostenere la non conoscenza reale dei fatti attribuiti. Quanto all'ultimo punto la citata sentenza della Cassazione 13059 del 07.05.2015, in una fattispecie analoga, ha perfettamente chiarito che per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi di imposta anteriori l'operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22.12.1986 n.917, art.173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs 18.12.1997, n.472, art.15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo diversamente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l'art 2506 bis c.c., comma 2 e art.2506 quarter c.c., comma 3, prevedono precisi limiti."

Ne consegue che nessuna delle argomentazioni sollevate dalla ricorrente possa trovare accoglimento con conseguente rigetto del ricorso e condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in E. 7.500,00 oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia la spese del giudizio liquidate in E. 7.500,00, oltre accessori di legge.

Firenze, 25.11.2016

Il Relatore

Alberto Rambaldi



~~www.commercialistaautomatico.com~~

il Presidente

Giovanni Canzio

